

I COSTI ILLECITI

I costi illeciti sono i costi e le spese riconducibili a comportamenti illeciti. Tali costi sono indeducibili nel caso in cui gli stessi integrino gli estremi di un reato. Fermo restando l'imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite, per tali costi è stato previsto un doppio binario: deducibili se riconducibili ad illeciti civili o amministrativi (a determinate condizioni), indeducibili nel caso di illeciti penalmente rilevanti.

Nel caso in cui l'illiceità coinvolga la complessiva attività esercitata dal contribuente, l'ineducibilità riguarderà tutti i costi e le spese sostenuti in relazione all'attività stessa; diversamente nel caso in cui l'illiceità coinvolga solo uno o più "*fatti o atti*" nell'ambito della propria attività lecita, l'ineducibilità riguarderà sia i costi e le spese a questi specificamente afferenti, sia una quota dei costi riconducibili all'attività in generale, ossia comuni a più fatti o atti, alcuni leciti e altri illeciti. In tale ultima ipotesi, la quota indeducibile dovrà essere determinata con criteri di proporzionalità in relazione alla fattispecie esaminata.

La norma trova applicazione anche nel caso in cui i proventi derivanti dall'attività illecita siano sottoposti a sequestro o confisca penale: in tali ipotesi è previsto che i proventi non siano imponibili. I costi e le spese riconducibili a tali proventi, mancando il requisito dell'inerenza a proventi imponibili, non possono essere dedotti dai proventi derivanti da altre attività lecite o illecite esercitate dal contribuente non sottoposti a sequestro o confisca penale.

L'ineducibilità recata dalla norma consegue già alla trasmissione al P.M. della notizia di reato a carico del contribuente.

Riferimenti normativi:

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- Legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
- Circolare n.42/E del 27 settembre 2005

Settembre 2010